

# STATUTO CONSORZIO A.S.D. VETRALLA CICLISMO

## Denominazione - sede

**ART. 1-** nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e delle norme contenute nel D.L. n. 460 del 7 dicembre 1997 e conforme alle modifiche apportate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2004, n. 289 del D. L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128, e successive modificazioni (Decreto-legge n. 72/2004, convertito nella legge n. 128/2004)un consorzio di associazioni non commerciali operante nel settore sportivo che assume la denominazione ASD Consorzio Ciclismo Vetrallese.

**ART. 2 -** Il Consorzio ha sede in Vetralla Loc. Molini n. 31 nella residenza del suo Presidente. La sede può essere trasferita, su decisione dell'assemblea che delibererà in materia, in sede di assemblea straordinaria, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

## Scopo - oggetto

**ART. 3-** Il Consorzio è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e nessun indirizzo politico e religioso opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. ha per scopo:

- a) la cura degli interessi comuni agli associati, in armonia e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, delle Federazioni sportive o di altri Enti della consulta;
- b) la promozione e la realizzazione di tutto quanto necessario al consolidamento dell'immagine del ciclismo amatoriale nel Comune di Vetralla nei rapporti con gli organi di informazione, con il mondo delle imprese industriali, commerciali ed enti in genere nonché con le componenti qualificate dell'intero movimento ciclistico nazionale ed internazionale;
- c) la stipula di accordi economici con soggetti economici terzi;

d) la realizzazione e la gestione di accordi e servizi nell'interesse del Consorzio ed in particolare quelli relativi all'organizzazione comune dell'attività sportiva istituzionale;

e) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

f) la rappresentanza degli associati nella negoziazione e gestione dei diritti collettivi di immagine a carattere promopubblicitario, nella tutela dei marchi collettivi ed in generale nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;

### **Soci**

**ART. 4.-** Possono far parte del Consorzio le Associazioni Sportive Dilettantistiche che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli e che siano in possesso dei requisiti di legge che regolamentano le A.S.D.. Il numero dei soci è illimitato.

Ciascuna società consorziata è rappresentata dal proprio Legale Rappresentante o da altro dirigente tesserato per la medesima società e preventivamente designati mediante delibera del proprio organo amministrativo. Il designato deve avere i pieni poteri a deliberare su tutti gli argomenti trattandi e deliberandi.

L'Associazione che intenderà essere ammessa come socio s'impegnerà ad attenersi allo statuto del Consorzio e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dai suoi organi.

La domanda deve chiaramente contenere la dichiarazione di essere a piena conoscenza delle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle nella loro integralità.

L'esame delle domande è di competenza dell'Assemblea, che delibera motivatamente in merito, con decisione definitiva ed insindacabile.

**ART. 5-** Ciascuna società consorziata deve contribuire alle spese del Consorzio mediante un contributo determinato dall'assemblea, la quale potrà deliberare eventuali contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del consorzio.

### **Autonomia delle Società consorziate**

**ART. 6-** Le società consorziate conservano la loro piena autonomia nell'esercizio degli scopi sociali di ciascuna.

Fermo il disposto dell'art. 2605 c.c. è pertanto esclusa ogni ingerenza del Consorzio nelle attività svolte in proprio dalle società consorziate.

Le società consorziate assumono inoltre l'intero rischio delle perdite ed il vantaggio dei ricavi per gli affari conclusi, le gestioni effettuate ed i servizi forniti nel loro interesse a cura del Consorzio, al netto delle spese sostenute da quest'ultimo.

#### **Recesso - Esclusione**

**ART. 7 -** E' ammesso il recesso volontario. Il recesso sarà effettivo a partire dall'esercizio consortile successivo rispetto a quello in cui viene comunicato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione. Eventuali penali di recesso verranno indicate nei verbali del C.D. e comunque non potranno superare la somma di euro mille.

**ART. 8 -** L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che:

- a) abbia perduto il requisito previsto per l'ammissione;
- b) si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto o a quelle assunte per suo conto dal Consorzio.
- c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Consorzio;
- d) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, al Consorzio.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

**ART. 9 -** Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.

**ART.10 –** L'esclusione è automatica per coloro che non versano il contributo stabilito;

#### **Fondo Comune**

**ART. 11** - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali contributi o liberalità che pervenissero al Consorzio per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripetibile fra i soci durante la vita del Consorzio né all'atto del suo scioglimento.

#### **Esercizio Sociale**

**ART. 12** - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione deve predisporre il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del Consorzio.

#### **Organi del Consorzio**

**ART. 13** - Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Presidente

c) il Consiglio d'Amministrazione.

#### **Assemblee**

**ART. 14** - L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto e dal regolamento interno approvato a norma di statuto. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro consorziato purché avente diritto a partecipare. Un consorziato non può essere portatore di più di una delega.

Hanno diritto di partecipare ad ogni Assemblea, i Consorziati, il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione avranno diritto di voto solo se rappresentanti di consorziati. E' facoltà del Presidente invitare all'Assemblea altre persone senza diritto di voto ritenute utili allo svolgimento della stessa.

Compete all'Assemblea deliberare sugli oggetti tassativamente attribuiti alla sua competenza dalla

legge o dallo Statuto stesso, nonché sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, anche su preventiva

richiesta di una sola società consorziata per materie non riservate alla competenza di altri organi

consortili.

**ART. 15** - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante

avviso da comunicare tramite e-mail o sms almeno otto giorni prima delle adunanze, contenente

l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda

convocazione. In caso di urgenza le Assemblee potranno essere convocate con tele-gramma o telefax

o e-mail da spedire almeno tre giorni liberi prima della data fissata. Sull'invito dovrà specificarsi che

trattasi di convocazione urgente. L'avviso deve indicare luogo, giorno ed ora della riunione e gli

argomenti posti all'ordine del giorno.

**ART. 16** - L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo;

b) procede alla nomina del Presidente e dei componenti il consiglio d'amministrazione;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza

dal presente statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio D'amministrazione;

d) discute e delibera sui programmi di attività del Consorzio in relazione agli interessi comuni dei

sodalizi aderenti

e) approva gli eventuali regolamenti. Essa accade almeno una volta l'anno entro i quattro mesi

successivi

alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio

D'amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta con indicazione delle materie da

trattare da almeno un consiglio direttivo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve

aver luogo entro 10 giorni dalla data della richiesta.

**ART. 17** - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle

modificazioni dello statuto e sullo scioglimento del consorzio nominando i liquidatori. L'Assemblea

straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei sodalizi aventi diritto

al voto. Le deliberazioni sugli argomenti sopra elencati dovranno essere assunte, comunque, con la

maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

**ART. 18** - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la maggioranza

del 50% degli aventi diritto al voto più uno e in seconda convocazione con almeno un terzo degli aventi

diritto al voto più uno.

Per le assemblee elettive la maggioranza resta quella prevista per la prima convocazione ovvero del

50% degli aventi diritto al voto più uno, anche in caso di prima e seconda convocazione.

Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti

all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento del Consorzio per cui occorrerà il voto favorevole dei

due terzi (2/3) dei consorziati presenti.

**ART. 19** - L'assemblea è presieduta dal presidente del Consorzio ed in sua assenza dal vicepresidente

o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal presidente

dell'assemblea.

#### **Presidente**

**ART. 20** – Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra gli Amministratori in carica di una società

aderente al Consorzio oppure anche tra esterni e rimane in carica due anni.

Per essere eletto Presidente il candidato dovrà ottenere almeno i tre quarti dei voti presenti in

assemblea.

Il presidente del Consorzio ha la rappresentanza e la firma legale del Consorzio. In caso di assenza o

di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente ed è rieleggibile;

#### **Consiglio D'amministrazione**

**ART. 21** - Il Consiglio D'amministrazione è formato da nove persone scelte tra gli associati delle A.S.D.

consorziate. I componenti del Consiglio restano in carica per lo stesso periodo del Presidente e sono

rieleggibili. Il Consiglio D'amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia

materia su cui operare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1 membro. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. - In caso di parità nelle votazioni del Consiglio, vale quale maggioritaria la posizione del Presidente o di chi lo sostituisce - Il Consiglio D'amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Consorzio. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) provvede al pagamento delle spese ed alla riscossione degli introiti ed alla loro ripartizione fra le società consorziate;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Consorzio;

### **Scioglimento**

**ART. 22** - In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci dei Consorziati determinandone i poteri.

**ART. 23** - Lo scioglimento del Consorzio può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Consorzio sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale ad Enti od associazioni che perseguano la promozione o lo sviluppo dell'attività sportiva.

### **Controversie**

**ART. 24**-Ogni controversia che possa insorgere tra i Consorziati per qualsiasi motivo o causa, comunque attinente l'attività sociale sarà demandata alla inappellabile decisione di un Collegio arbitrale

composto di tre Membri, due dei quali scelti dalle parti ed il Presidente nominato dal Consiglio

D'amministrazione della Consorzio.

I componenti del Collegio, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera e irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità di procedure previste dal C.P.C.

L'inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l'azione davanti alla autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione del/dei Soci inadempienti dalla Consorzio.

#### **Norma finale**

**ART. 25** - Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

#### **Vetralla li**

Il presente Statuto è stato Approvato dall'Assemblea Costituente, ed entra in vigore con effetto immediato.

Firma del Presidente e del consiglio d'amministrazione eletto in data odierna e dei rappresentanti legali delle A.S.D. Consorziato.

norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

#### **Vetralla li**

ASD Vittorio Bike Montefogiano

ASD Ciclo Club Vetralla

Team Vittorio Bike ASD

Ferri Renzo

Riccucci Alessandro

Cignini Piero

Cecchini Giuseppe

Bernini Claudio

Principi Vittorio

Calandrelli Daniele

Agostini Enrico

Agostini Francesco

